



## TRIBUNALE DELLA SPEZIA

N. 102\2013 Pref

### DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE ART. 182 BIS L.F.

#### Il Tribunale

nella seguente composizione

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| - dott. Edoardo d'Avossa    | - Presidente       |
| - dott. Alessandro Farina   | - giudice relatore |
| - dott.ssa Adriana Gherardi | - giudice          |

Letti gli atti del giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentati ai sensi dell'art. 182 bis L. Fall dalle seguenti società:

ACAM S.p.A. con sede legale in La Spezia, Via Alberto Picco 22, CF: 00213810112, in persona del suo Legale rappresentante, Gaudenzio Garavini, rappresentata e difesa, dall'Avv. Andrea Bettini del Foro di Genova ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Stefano De Ferrari del Foro di La Spezia, con studio in via Don Minzoni 5 - 19121, La Spezia,

ACAM Ambiente S.p.A. con sede legale in La Spezia, Via Alberto Picco 22, C.F. 01035830114, in persona del suo Legale rappresentante Gaudenzio Garavini, rappresentata e difesa, dall'Avv. Andrea Bettini del Foro di Genova (ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Stefano De Ferrari del Foro di La Spezia, con studio in via Don Minzoni 5 - 19121, La Spezia,

ACAM Acque S.p.A. con sede legale in La Spezia, via Alberto Picco 22, C.F. 01198370114, in persona del suo Legale rappresentante Luca Piccioli, rappresentata e difesa, dall'Avv. Andrea Bettini del Foro di Genova ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Stefano De Ferrari del Foro di La Spezia, con studio in via Don Minzoni 5 - 19121, La Spezia,

IN.TE.GRA. S.r.l. con sede legale in La Spezia, Via Alberto Picco 22, CF: 01080960113 in persona del suo Legale rappresentante Andrea Monaci, rappresentata e difesa, dall'Avv. Andrea Bettini del Foro di Genova ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Stefano De Ferrari del Foro di La Spezia, con studio in via Don Minzoni 5 - 19121, La Spezia,

CENTROGAS ENERGIA S.p.A. con sede legale in La Spezia, Via Alberto Picco 22, CF: 00825770118 in persona del suo Legale rappresentante Andrea Monaci, rappresentata e difesa, dall'Avv. Andrea Bettini del Foro di Genova ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Stefano De Ferrari del Foro di La Spezia, con studio in via Don Minzoni 5 - 19121, La Spezia

Rilevato che le società ricorrenti hanno depositato in data 18\6\2013 (con integrazioni ed aggiunta di ulteriori accordi in data 15\7\2013) l'accordo di ristrutturazione dei debiti da ciascuna stipulato con i propri creditori rappresentanti le sotto indicate percentuali dei crediti:

- ACAM SPA = 84%
- ACAM AMBIENTE SPA = 70%
- ACAM ACQUE SPA = 91%
- IN.TE.GRA SRL = 68%
- CENTROGAS ENERGIA SPA = 88%

Osservato che ciò che da ciascuna società ricorrente viene denominato "accordo di ristrutturazione" si articola in un unico accordo stipulato tra tutte le società con gli istituti di credito e in singoli accordi (ciascuno di specifico contenuto) intercorsi tra le singole società con gli altri creditori, il tutto depositato in copia conforme all'originale quanto all'accordo bancario e in originale quanto agli accordi con i restanti singoli creditori;

Rilevato che per ciascuna società è stata depositata una relazione aggiornata alla data del 31\12\2012 sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;

Rilevato che per ciascuna società è stato depositato uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso delle stesse;

Rilevato che con unico documento è stato depositato un piano recante l'indicazione del riassetto dell'intero "Gruppo Acam" e l'indicazione del piano industriale di ciascuna società, con la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento degli accordi;

Rilevato che è stata depositata unitamente alla documentazione predetta una unica relazione redatta dal dott. Giorgio Oldoini, dottore commercialista, revisore contabile, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti di Genova, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 28 lett. a) e b) L. Fall., nella quale per ciascuna società viene attestata la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità dell'accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei

creditori estranei nel rispetto del termine di centoventi giorni decorrenti dall'omologazione per i crediti già scaduti e dalla scadenza in caso di crediti non ancora scaduti;

Rilevato che l'accordo è stato pubblicato nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della Spezia in data 18 giugno 2013 con pubblicazione delle integrazioni e degli accordi pervenuti successivamente in data 15 luglio 2013;

Osservato che il deposito in un unico contesto di un accordo di ristrutturazione dei debiti per ciascuna delle società ricorrenti accompagnato da un unico piano appare pienamente giustificato in ragione del fatto che il conseguimento degli obiettivi del piano ed il buon esito dell'accordo concluso da ciascuna società debitrice con i propri creditori dipende largamente dal buon esito del piano e dall'attuazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti stipulati dalle altre società del Gruppo Acam, nonché dal fatto che significativa parte delle risorse necessarie provengono dal buon fine di operazioni straordinarie attuate all'interno del Gruppo. Può a tal proposito evidenziarsi che il piano muove dalle seguenti situazione di indebitamento complessivo rilevate al momento del deposito dell'accordo:

- ACAM SPA = 213 milioni di euro
- ACAM AMBIENTE SPA = 55 milioni di euro
- ACAM ACQUE SPA = 196 milioni di euro
- IN.TE.GRA SRL = 9 milioni di euro
- CENTROGAS ENERGIA SPA = 16 milioni di euro

e prevede tra l'altro ed in estrema sintesi:

- a. la riduzione dei costi industriali e di struttura, incluso il costo del personale da realizzarsi attraverso operazioni concordate con le organizzazioni sindacali e con recuperi di efficienza dell'attività della capogruppo Acam Spa;
- b. la cessione delle partecipazioni detenute da Acam Spa in Acam Gas Spa e Acam Clienti Spa (società facenti parte del Gruppo Acam ma non incluse tra le società ricorrenti);
- c. il conferimento da parte di Acam Spa di ramo aziendale relativo all'impianto CDR ad Acam Ambiente Spa con relativo indebitamento finanziario e commerciale;
- d. la cessione del 49% della partecipazione in Acam Ambiente Spa, con possibilità di successiva cessione del controllo;
- e. il mantenimento di buona parte delle attuali linee di credito in essere con gli istituti di credito;

- f. la concessione di nuova finanza da parte del ceto bancario per circa tredici milioni di euro;
- g. lo svincolo di parte delle attuali garanzia oggi concesse a favore degli istituti di credito.
- h. il pagamento, attraverso la nuova finanza di cui al punto f e attraverso il circolante - quale risultante dalla situazione contabile oggetto dell'attestazione - dei creditori estranei all'accordo nel termine di centoventi giorni dall'omologazione (o dalla scadenza) previsto per legge;
- i. l'attuazione della ristrutturazione del debito con i creditori aderenti nei tempi previsti in ciascun accordo, anche tenendo conto dell'obiettivo del raggiungimento di una situazione di equilibrio nel lungo periodo, con previsione di intervalli temporali di monitoraggio sull'attuazione del piano nel medio e lungo periodo che, quanto meno per le società con riferimento alle quali il piano prevede la continuità aziendale (Acam Acque Spa e Acam Ambiente Spa), arriva all'anno 2033.

Ritenuto che l'attestazione appare adeguatamente approfondita nella verifica dei dati aziendali e coerentemente motivata nella prospettazione di una riuscita del piano di riequilibrio delle società del gruppo e nella valutazione delle possibili criticità dello stesso; in particolare, considerato l'articolato orizzonte temporale del piano, l'attestatore correttamente limita la propria formale attestazione al quinquennio 2013-2018, indicato come periodo necessario e sufficiente per attuare complessivamente le operazioni straordinarie sopra elencate attraverso cui conseguire una prima condizione di equilibrio economico finanziario pur in assenza di una totale estinzione di tutte le passività esistenti, individuando poi nel lungo periodo – fino al 2033 ma al di fuori del perimetro temporale dell'attestazione – i presupposti e le condizioni in ragione delle quali diviene possibile ipotizzare per tutte le società del Gruppo Acam il riacquisto della posizione di definitivo riequilibrio.

Appaiono dunque evidenti le ragioni di stretta e reciproca dipendenza tra i piani industriali delle società debtrici che hanno giustificato il deposito di un unico piano e di un'attestazione che, dopo avere considerato gli elementi che inducono a considerare l'unicità del piano, concepito per conseguire la salvezza dell'intero gruppo Acam, tuttavia effettua distinte attestazioni di veridicità e di attuabilità per ciascuna società ricorrente. Le medesime ragioni inducono il Tribunale a provvedere con un unico decreto sull'istanza di omologazione degli accordi di ristrutturazione.

Visto il verbale del giudizio di omologazione del giorno 19 luglio 2013 nel quale si dà atto che non sono state proposte opposizioni;

Visto l'art. 182 bis co. 4° L. Fall.

### OMOLOGA


gli accordi di ristrutturazione presentati dalle società Acam Spa, Acam Ambiente Spa, Acam Acque Spa, In.Te.Gra Srl e Centro Energia Spa, depositati in Tribunale e pubblicati presso il Registro delle Imprese della Spezia in data 18 giugno 2013.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle società ricorrenti come sopra domiciliate e per la pubblicazione del presente decreto nel Registro delle Imprese.

La Spezia, 19 luglio 2013

Il giudice relatore


Alessandro Farina



con 1263

Il Presidente

Edoardo d'Avossa



in cancelleria il 19 9 LUG. 2013

Assistente Giudiziario

~~1000.000~~  ~~1000.000~~ 